

 <p>Consorzio di Bonifica della Romagna</p>	<p><b>Regolamento di polizia idraulica per la conservazione e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione</b></p> <p>Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17/2026/CO del 25/06/2026</p>	Rev.	Data	Pag.
		04	25/06/2025	1 di 1

Il Consiglio di Amministrazione consorziale, nella seduta del 25/06/2026, con propria deliberazione n. 17/2026/CO ha provveduto ad approvare la seguente modifica all'art. 4 del vigente regolamento di polizia idraulica. Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, in assenza di opposizioni o reclami, detta modifica diverrà esecutiva ed opponibile ai terzi, ai sensi di legge.

Testo Vigente Art. 4	Proposta di modifica Art.4
<p><b>Tutela degli argini</b></p> <p>Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al contenimento delle acque. E' vietato pertanto a terzi qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o compromettere la stabilità e/o la tenuta.</p> <p>Con apposito atto, l'Amministrazione consorziale può concedere il transito pedonale sugli argini stessi, impartendo le relative prescrizioni.</p> <p>Gli argini che nel tempo hanno acquisito anche il carattere di strada e/o di pista ciclabile saranno mantenuti, anche agli effetti dell'art. 2051 c.c., dagli Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche strade resta in capo all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza strutturale e/o normativa. Restano pertanto in capo all'Ente gestore della viabilità il monitoraggio dell'opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n. 6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza della circolazione sulle strade sopra richiamate ai sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.</p>	<p><b>Tutela degli argini</b></p> <p>Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al contenimento delle acque. E' vietato pertanto a terzi qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o compromettere la stabilità e/o la tenuta.</p> <p>Con apposito atto, l'Amministrazione consorziale può concedere il transito pedonale sugli argini stessi, impartendo le relative prescrizioni.</p> <p><b>Sono vietate le piste ciclabili e ciclopedonali sulle sommità arginali.</b></p> <p>Gli argini che nel tempo hanno acquisito anche il carattere di strada e/o di pista ciclabile saranno mantenuti, anche agli effetti dell'art. 2051 c.c., dagli Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche strade resta in capo all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza strutturale e/o normativa. Restano pertanto in capo all'Ente gestore della viabilità il monitoraggio dell'opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n. 6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza della circolazione sulle strade sopra richiamate ai sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.</p>

Pubblicato in data 26/06/2026 fino al 25/08/2026

Il Presidente  
(Stefano Francia)  
F.to Stefano Francia